

COMUNE DI SAN PIETRO INFINE

PROVINCIA DI CASERTA

STATUTO COMUNALE

CENNI Storici sul Comune di San Pietro Infine

Con la sconfitta di Pirro nel 272 a.C. il territorio di S. Pietro Infine cadde definitivamente sotto il controllo di Roma e divenne centro abitato sulla Via Latina Vetus, acquistando il toponimo "ad (e in) Flexum", a causa della deviazione che la strada subiva prima di volgersi verso Venafre. Innumerevoli e pregevoli sono i resti della presenza romana: tratti dalla citata Via Latina, mosaici, tombe, acquedotti, ecc. Auspicabile sarebbe il loro recupero ai fini di studio e di turismo, raccogliendo il materiale "Mebile" in un "Antiquarium" nella cui realizzazione e gestione dovrebbero essere coinvolte la Pro-Loco e le altre forze culturali del Paese. La tradizione vuole che l'Apostolo Pietro si sia fermato in questa zona per il cambio di cavalli e a ricordo di tale evento fu eretta una chiesa, poi distrutta dai barbari e ricostruita dai Monaci di Montecassino, ai quali è attribuibile la meritoria opera di assistenza spirituale e materiale dopo il periodo oscuro del primo Medio Evo. In un documento del 1047 appare per la prima volta la dizione "Oppidum" Santi Preti in Flea"

ed è probabile che in questo periodo a seguito delle disastrose e frequenti lotte tra le potenti Signorie dell'Epoca, il Paese venne trasferito nella zona alta; Ciò non impedì che venisse devastato ed incendiato in più occasioni, malgrado la cinta di mura da cui era circondata. Intorno al 1400 la località acquistò la definizione di San Pietro Infine (con la variante in fine e Infine), che conserva tutteggi. I secoli successivi videro un alternarsi di periodi di pace, che portarono alla intensificazione della coltivazione dell'ulivo, con periodi di guerre tra Signori, che fecero della zona un campo di battaglia e di vendette, con conseguenze rovinose per la popolazione. Non mancarono, poi, terremoti ed altri cataclismi naturali, che causarono lutti e rovine. Gli antenati seppero sempre trovare la forza di superare gli ostacoli ed affrontare le difficili prove che portarono all'Unità d'Italia: dall'uccisione del Valeroso Antonio d'Evandro deputato del primo Parlamento Cisalpino, al periodo pre-Risorgimentale che vide la Costituzione di un reparto della Guardia Nazionale ad opera di Ercole Raimondi e la successiva, dura repressione borbonica, alla prima guerra mondiale con l'olocausto di molti giovani di S. Pietro Infine sui fronti di guerra. Furono anni di inaudite sofferenze per la

popolazione colpita dal brigantaggio, dalla miseria economica, dalle strapotere di pochi e risalgono a tale periodo le prime avvisaglie del flusso migratorio che avrebbe spinto, nel giro di circa un secolo centinaia di cittadini verso il Canada e gli Stati Uniti d'America in cerca di fortuna. Ma una prova ancora più dura attendeva il popolo di S. Pietro Infine: la seconda guerra mondiale. Devastazioni, deportazioni, bombardamenti, lutti furono causati dagli accaniti combattimenti tra i contrapposti eserciti tedeschi ed alleati, per più mesi. I primi avevano visto in S. Pietro un ottimo avamposto per la posizione dominante e non si erano fatte scrupole di ridurle a prima linea nella difesa del fronte di Cassino. I secondi riversarono tonnellate di fucile sulle postazioni nemiche, riducendo il centro abitato in un ammasso tale di macerie da rendere impossibile ogni recupero ai fini abitativi e da costringere le autorità preposte ad imporre la ricostruzione nell'attuale posizione. Eppure nessun riconoscimento pubblico è venuto da tale catastrofe. Non è intendimento dell'Amministrazione Comunale entrare nel merito della giustizia o meno della concessione della Medaglia d'oro al Valore Civile concessa ad altri Comuni limitrofi, ma certamente sarà cura della stessa di aprire tale que-

stione nelle sedi opportune, così come appare urgente procedere al recupero e alla rivalutazione del vecchio Centro, definite, opportunamente, Pompei dell'era moderna. Non ci si può nascondere ormai, che esse è entrata a pieno titolo nel giro turistico delle zone di guerra del Cassinate per l'alto numero di persone che si aggirano, per le vie del borgo piacevolmente sorprese dalla possibilità di toccare con mano un aggragato urbano di antichi portali di pietra, di vie scolciate, di scalinato ripide, di frantoi con mole e vasche di pietra viva. Un autentico gioiello sul quale, però, si è spesso abbattuta la mano saccheggiatrice dell'uomo. Opportuna appare, dunque la messa a punto del piano di recupero che esprime la volontà dell'A.C. di recuperare e valorizzare il Vecchio Centro quale monumento storico politico, politico e militare. In tal modo vi sarebbe la possibilità non solo di far prendere coscienza ai giovani Sanpietresi della identità culturale del loro Paese e di farsi promotori di iniziative che consentirebbero una ricaduta economica sulla collettività, ma anche di restituire "al Paese Vecchio" la valenza morale e pedagogica di testimonianza delle opere dell'uomo sul territorio e di menite alle presenti e alle future generazioni sulla necessità di preservare la pace. La presente nota non sarebbe esau-

riente se non indicasse, per sommi capi i grandi obiettivi sui quali il popolo tutto si treva certamente d'accordo. Innanzitutto la ridefinizione dei confini a sud, la cui ubicazione attuale costituisce di per sè una prova lampante di un atto predatorio consumato ai danni di S. Pietro Infine. Una attenzione particolare, poi, deve essere mantenuta per ottenere l'annessione alla costituenda Provincia di Cassino, alla quale gli abitanti di San Pietro Infine si sentono legati per antichi vincoli culturali, sociali, religiosi, linguistici, territoriali, nell'ottica di un rilancio economico che preveda per la nostra terra anche investimenti e non solo prelievi e spoliazioni. Appare necessario, infine, rinvigore i rapporti con i Sanpietresi residenti all'estero mettendo in atto tutte le iniziative che possono favorire il rafforzamento della consapevolezza di appartenere ad una Casa Comune.

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI - Art. 1 (Il Comune)

1 Il Comune è Ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.

2- Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli

Uffici dello Stato.

3- Il Comune è dotato di autonomia statutaria ed autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4- Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalle Statute e dai Regolamenti.

Art. 2 (Il Territorio, la sede, lo stemma)

1- Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico, di cui all'art.9 della L.24/12/954, N.1228, approvate dall'Istituto Centrale di Statistica.

2- La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli Organi in altra sede.

3- La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà, mediante Referendum.

Art. 3

1- Il Comune ha un proprio stemma costituito da Riquadre a forma di scudo, ripartente al centro due chiavi incrociate, una argentata e una d'oro, con sopra la mitra papalina; lo stemma è sormontato da una corona

circolare ed è racchiuse in due rami, uno di olive e uno di quercia.

2- Il Comune ha un proprio gonfalone costituito da :
Drappe su fondo azzurro e bianco, rettangolare, ritagliato, con al centro lo stemma del Comune, con frange in argento.

3- L'uso dello stemma e del Gonfalone è determinato dalle norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986 e dal Regolamento.

ART. 4 (I Principi di azione, di libertà, di eguaglianza, solidarietà, di giustizia, di associazione.)

1- Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2- Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3- Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali, nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della Comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni

democratiche. Riconosce e garantisce tutte le forme associative rivolte alla tutela dei valori naturali, artistici, culturali, culturali e sportivi. Promuove, altresì, attraverso rapporti di gemellaggio e altre forme di scambi culturali, iniziative per la cooperazione tra Paesi Comunitari ed Extra-Comunitari, integrandesi con la politica estera italiana, con la legislazione italiana-europea e con la carta delle Nazioni Unite, anche attraverso l'adesione ad associazioni con Enti riconosciuti dalla Comunità Europea e dall'organizzazione delle Nazioni Unite.

4- Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale, presenti con le loro strutture organizzative.

PARTE I Capo II FUNZIONI COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 5 (Le funzioni del Comune)

1- Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quante non sia espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze.

2- Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti

territoriali adeguati, attua ferme sia di decentramen-
te sia di cooperazione con altri Comuni, con la ~~Pro-~~Pre-
vincia e con la Comunità Montana "Monte.S.Creco".

3- In particolare il Comune svolge le funzioni ammi-
nistrative seguenti:

- a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b) viabilità, traffice e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali dell'am-
biente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e
valorizzazione delle riserve idriche, smaltimento dei
rifiuti;
- e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fon-
ti energetiche;
- f) servizi per lo sviluppo economico e la distribu-
zione commerciale;
- g) servizi nei settori: sociale sanità, scuola, ferma-
zione professionale e degli altri servizi urbani;
- h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi
della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
- i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di
competenza comunale.

4- Al Comune competono le tasse, le imposte, le tarif-
fe e i contributi sui servizi ad esse attribuiti.

ART. 6 (Consultazioni)

1- Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sociali e sindacali, delle associazioni culturali e sportive, nelle forme, volta per volta, ritenute più idonee su provvedimenti di loro interesse.

2- Le forme di consultazione saranno previste con apposite regolamenti. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale che fanno esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.

3- I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi, a loro spese.

ART. 7 (I compiti del Comune per i servizi di competenza statale)

1- Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di Stato Civile, di statistica e di leva militare.

2- Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3- Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4- Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco

ove eccetra, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

ART. 5 (La programmazione)

1- Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e di piani di intervento settoriale nel proprie territorio.

2- Il Comune realizza la programmazione anche mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3- Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

CAPO III FORME DI Partecipazione popolare

ART 9 (La valorizzazione e la promozione della partecipazione)

1- Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.

ART 10 (La valorizzazione delle associazioni)

1- La valorizzazione delle libere forme associative

può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in use di locali e terreni di proprietà del Comune, previe apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politiche e culturale della Comunità.

2- Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta, presentando, oltre alla domanda anche lo Statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.

3- La Giunta valuterà i requisiti previsti dall'apposito regolamento circa la natura del sostegno, che l'Amministrazione vorrà disporre con delibera della Giunta stessa.

ART. 11 (La partecipazione alla gestione dei servizi sociali)

1- Il Comune, ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

2- La gestione di tale istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale.

3- La gestione può altresì avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione designati dal Comune e con la minoranza

dei restanti membri, designata dalle associazioni aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.

4- In caso di costituzione di apposita istituzione per i servizi "sociali" la nomina e la revoca degli amministratori e cioè consiglio di amministrazione, Presidente e Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio Com.le.

5- Lo statuto ed il Regolamento dell'istituzione determinano funzioni e competenze degli organi nonché i criteri ed i requisiti di funzionamento.

ART. 12 (Gli organismi di partecipazione)

1- Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2- Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3- Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione verrà loro sottoposte.

4- I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini

fissati dal ⁴¹ Regolamento .

ART. 13 (Le situazioni giuridiche soggettive)

1- Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in forma di interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.

2- L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici e di fabbricazioni, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3- Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte, entro 30 giorni dalla notifica di cui al primo comma.

4- Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

5- I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

ART. 14 (Le iniziative e le proposte popolari)

1- Tutti i cittadini aventi diritto al voto per le elezioni della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che

associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2- Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 30 giorni dalla ricezione in Segreteria, da una apposita commissione del Consiglio Comunale.

ART. 15 (Le istanze, le proposte e le petizioni)

1- Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni, sia singole che associate.

2- Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il "Petitum" che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

3- Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate. Le firme debbono essere autenticate nelle forme di legge appena di inammissibilità.

4- Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

5- Le risposte sono rese note per ~~la~~ lettera agli interessati.

6- La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono e possono comportare decisioni e deliberazioni apposite della amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e

nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.

7- I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta e il Consiglio Comunale.

8- Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi, secondo le disposizioni di legge.

ART. 16 (Il Referendum Consultivo)

1- È previsto Referendum consultivo su richiesta del 33% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune.

2- Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.

3- Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4- La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro 30 giorni dalla ricezione del Comitato del referendum stesso le discute in Giunta e poi l'affida al Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 30 giorni successivi.

5- Il Consiglio dovrà valutare la regolarità della composizione del comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.

6- Il Consiglio Comunale delibera l'indizione del re-

ferendum nei 20 giorni successivi.

7- Il referendum qualora nulla osti può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera di indizione.

8- Per le procedure di voto si eseguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

9- All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

ART 17 (La conferenza dei servizi)

1- L'amministrazione può indire annualmente una conferenza dei servizi locali di intesa con le associazioni degli utenti aventi strutture organizzative nel territorio comunale e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.

2- La conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

3- Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni, volte ad effettuare valutazioni e proposte.

4- Le risultanze della conferenza sono fatte proprie

dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta per le eventuali decisioni di merito.

CAPO IV NORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZ I -ART. 18 (Il diritto di informazione e di accesso)

1- Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singeli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinate il rilascio di copia di atti, previo pagamento dei soli costi.

2- Il regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli Uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

c) assicura diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

PARTE II CAPO V LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

ART. 19 (Gli organi del Comune)

1- Sono organi del Comune il Consiglio; la Giunta; il Sindaco.

2- Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3- La Giunta è organo di gestione amministrativa.

4- Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. È capo dell'amministrazione Comunale. Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.

ART 20 (Il Consiglio Comunale)

1- L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2- I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

3- Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 21 (Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale)

1- Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, per i motivi e con procedure di cui al-

l'art. 39 della legge 8/6/90 N. 142.

ART. 22 (La rimozione e la sospensione degli amministratori)

1- Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o la Giunta possono essere rimossi, quando compiono atti contrari alla costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13/9/82 N. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, e sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza.

2- In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

3- Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 15 della legge 19/3/90 N. 55.

ART. 23 (La responsabilità degli amministratori)

1- Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2- Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che

si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3- L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla Commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti e personale e non si estende agli eredi.

ART. 24 (I diritti ed i poteri dei consiglieri comunali)

1- I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni e enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2- I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.

3- Se lo richieda un quinto dei consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno

le questioni richieste.

4- Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

5- I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 25 (Le competenze del Consiglio)

1- Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

A) Gli statuti dell'Ente e di eventuali aziende speciali e istituzioni, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

B) I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

C) La disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

D) Le convenzioni tra i comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

E) L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di parte-

cipazione;

F) L'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzioni;

G) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi;

H) Gli indirizzi ~~da~~ osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

I) La contrazione dei mutui e le emissioni dei prestiti obbligazionari;

L) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo;

M) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e che non ne costituiscano una esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenze della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;

N) La nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati;

2- Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 36, 5° comma, della L. 142/90. Qualora altresì non si pervenga a decisione vi sarà l'invio di un commissario in sostituzione degli organi omissivi in base all'art. 48 della citata legge 142/90.

3- Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

4- Quando $\frac{1}{5}$ dei consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio delle deliberazioni di competenza di Giunta per le materie sottoelencate, tali delibere sono sottoposte al controllo delle illegittimità denunciate:

A) Acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

B) Contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti ed a terzi;

C) Assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

5- Negli stessi termini di cui al comma precedente, per presunti vizi di incompetenza o di contrasto con atti fondamentali del Consiglio, 1/5 dei consiglieri può chiedere l'invio al Comitato Regionale di Controllo di tali atti.

6) Contestualmente all'affissione all'albo Pretorio, le delibere di cui al comma 2° sono comunicate ai capigruppo consiliari.

7) Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

ART. 26 (Le commissioni del Consiglio)

1- Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2- Comunque si debbono costituire commissioni per gli affari istituzionali ed amministrativi; per l'urbanistica e l'assetto del territorio nonchè per i lavori pubblici; per i servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero;

3- Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori e l'eventuale costituzione di altre commissioni.

4- Le commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del consiglio.

5- Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune.

CAPO VI

ART. 27 (La composizione della Giunta)

1- La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero pari di assessori, non superiore al numero di 4.

2- Possono essere eletti alla carica di assessore cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla

carica di consigliere, secondo le leggi vigenti. Il numero degli assessori extraconsiliari non può essere superiore a N. 1.

3- In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede l'assessore da lui delegato o l'assessore anziano.

ART. 28 (Anzianità degli assessori)

1- I nominativi dei candidati alla carica di assessore possono essere disposti nella lista degli eligendi di cui all'art. 26 nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista medesima, purchè questi facciano di ciò espressa dichiarazione nel documento programmatico eppure nel corso del dibattito sul documento stesso. In questo caso assessore anziano è il candidato che nella lista occupa il primo posto.

2- Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma non sia stata fatta, assessore anziano è il più anziano di età dei candidati.

3- All'assessore anziano, in mancanza dell'assessore delegato o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione Comunale che quale Ufficiale del Governo.

ART. 29 (L'elezione del Sindaco e della Giunta)

1- Il Sindaco e la Giunta Comunale sono eletti dal Consiglio nel suo seno -salvo l'elezione di cittadini non consiglieri alla carica di assessore- subito dopo

la convalida dagli eletti.

2- Tale elezione deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti e dalla data in cui si è verificata la vacanza, o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3- L'elezione deve avvenire sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri comunali, contenente la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

4- L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri. A tale fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in sedute distinte, entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione degli eletti e dalla vacanza e dalle dimissioni.

Qualora in nessuna elezione si raggiunga la maggioranza assoluta, il Consiglio viene sciolto a norma dell'art. 39, 1° comma, lett. b) n. 1 della L. 8/6/90, N. 142.

5- La convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta Comunale è disposta dal Consigliere Anziano.

6- Per consigliere anziano si considera quello che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza e di lista.

7- La prima convocazione è disposta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli eletti e dalla data da cui si è verificata la vacanza. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono sempre presiedute dal Consigliere anziano.

8- Le deliberazioni di nomina del Sindaco e della Giunta divengono esecutive entro 3 giorni all'invio dell'Organo regionale di controllo, ove non intervenga l'annullamento per vizi di legittimità.

9- Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza della rispettiva Giunta.

ART. 30 (Le competenze della Giunta)

1- La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie del Sindaco; del Segretario Comunale e dei funzionari direttivi ovvero apicali.

2- La Giunta riferisce almeno una volta l'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulse nei confronti dello stesso.

ART. 31 (Le competenze del Sindaco)

1- Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamen-

te dei servizi e degli uffici nonchè all'esecuzione degli atti.

2- Il Sindaco esercita le funzioni ad esse attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune.

3- Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonchè degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplorazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4- In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

5- Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 32, comma 2°, lett. n) della legge 142/90 e comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, entro 15 giorni dalla scadenza del termine, provvede alle nomine con suo atto comunicato al Consiglio per la prima adunanza. In caso non pervenga a decisione, il CO.RE.CO. adotta, nel termine perentorio dei succes-

sivi 60 giorni, i provvedimenti sostitutivi necessari, previa comunicazione del Sindaco.

6- Al Sindaco e suo delegato spetta la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure di appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti nei modi e termini stabiliti con apposito regolamento.

7- Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula seguente "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

8- Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART . 32 (Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale)

1- Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri dello Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribui-

ti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2- Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3- Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'Ufficio a spese degli interessati; senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4- Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi,

nonchè per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

5- Nelle materie previste dalle lettere a), b), c), e d) del primo comma del presente articolo, nonchè dell'art. 10 della citata legge 142/90, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere Comunale.

6- Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

7- Alle spese per il commissario provvede il Comune.

8- Ove il Sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

ART. 33 (La mozione di sfiducia, la lervoca e la sostituzione)

1- Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta di Giunta non comporta le dimissioni.

2- Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

3- La mozione deve essere sottoscritta da almeno un

terze dei consiglieri e può essere ~~preposta~~ ~~solo~~ nei confronti dell'intera Giunta. Deve contenere la preposta di nuove linee politico-programmatiche-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità delle disposizioni dell'art. 34 della legge 8/6/90 n. 142.

4- La mozione di sfiducia costruttiva è messa in discussione non prima di ⁵giorni e non oltre 10 dalla sua presentazione.

5- L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione contestuale del nuovo esecutivo.

6- Il Sindaco e gli assessori uscenti possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

7- Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco, o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta del Sindaco.

8- La decadenza della Giunta per le dimissioni del Sindaco e di oltre metà degli assessori, ha effetto dalla elezione della nuova Giunta.

ART. 34 (Funzionamento della Giunta)

1- L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'art. 29.

2- La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3- Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4- La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

5- Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6- Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco e di chi per lui presiede la seduta.

ART. 35 (Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni della Giunta)

1- Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salve specifiche disposizioni di legge.

2- Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno della loro pubblicazione.

3- Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggio-

ranza dei componenti.

ART. 36 (La revisione economico-finanziaria)

1- Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un revisore dei conti scelto tra:

a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;

c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2- Egli dura in carica 3 anni, non è revoocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Partecipa di diritto alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale, senza diritto di voto.

3- Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4- Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una mi-

gliere efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5- Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

6- Al revisore dei conti spetta il compenso previsto con Decreto Ministeriale.

CAPO VII ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

SEZ. I

ART. 37 (L'organizzazione degli Uffici e del Personale)

1- Il Comune disciplina con appositi regolamenti:

- a) il regolamento organico del personale e la relativa detazione organica;
- b) L'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità ed entro i limiti di classificazione dell'ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti;
- c) la composizione e le modalità di finanziamento delle Commissioni di concorso.

2- I regolamenti di cui al comma I lettere a) e b) disciplinano altresì l'attribuzione ai dipendenti con

qualifiche apicali, nell'ambito del livello funzionale possedute, titolari di competenza in ~~una~~ unità organizzative e amministrative, comunque denominate di responsabilità gestionali per l'attuazione di obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Comunale e gli stessi.

3) Spetta ai dipendenti responsabili con qualifiche apicali, nell'ambito del livello funzionale possedute, la direzione delle strutture secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita agli apicali responsabili.

4- I dipendenti apicali incaricati della direzione di strutture sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5- Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazione esterna ad altro contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del C.C.; oppure di altro valore in base all'art. 2222 del C.C.

6- I regolamenti di cui al 1° comma del presente articolo sono tenuti a considerare che lo stato giuridico

ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune è disciplinato con accordi collettivi nazionali resi esecutivi con D.P.R., secondo le procedure previste dall'art. 6 della legge 29/3/983 N. 93. In ogni caso, in base alle vigenti leggi è riservata al regolamento di cui al I° comma la disciplina dell'accesso al rapporto d'impiego del Comune, delle cause di cessazione del rapporto e delle garanzie dei dipendenti in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali. Sempre con regolamento sulla base delle leggi vigenti, rimane assegnata al Comune la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli uffici nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.

7- Il regolamento di cui al I° comma lett.a) del presente articolo disciplina la "responsabilità", le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio", secondo le norme previste per gli impiegati civili delle State.

8- È istituita la commissione di disciplina composta dal Sindaco e da un suo delegato, che la presiede, dal Segretario dell'Ente e da un dipendente designato dalle organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative presenti nell'ente e fra quelle

riconesciute ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23/8/88
n. 395.

ART. 38 (Il segretario Comunale)

- 1- Il Comune ha un segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposite albe nazionale territorialmente articolate.
- 2- La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario Comunale.
- 3- Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre ai compiti di cui al 2 comma del precedente articolo, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali delle strutture e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, roga i contratti nell'interesse dell'Ente, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco. Per la redazione dei verbali del Consiglio Comunale può farsi coadiuvare da un dipendente comunale.

ART. 39 (La responsabilità del Segretario Comunale)

- 1- Su ogni preposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile,

rispettivamente del responsabile del servizio inter-
ressate e del responsabile di ragioneria, nonché del
Segretario Comunale sotto il profilo della legitti-
mità. Tali pareri sono inseriti nella deliberazione.

2- Nel caso il Comune non abbia dipendenti con qua-
lifica di funzionario, il parere è espresso dal Se-
gretario dell'Ente in relazione alle sue competenze,
previa acquisizione del parere dei responsabili apri-
cali dei servizi.

3- I soggetti di cui al 1° comma rispondono in via
amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4- I segretari Comunali sono responsabili degli at-
ti e delle procedure attuative delle deliberazioni
di cui al 1° comma, unitamente al funzionario preposto.

ART. 40 (I servizi pubblici locali)

1- Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze,
prevvede alla gestione dei servizi pubblici, che ab-
biano per oggetto la produzione di beni e l'attività
rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo
sviluppo economico e civile della comunità locale.

2- I servizi riservati in via esclusiva al Comune so-
no stabiliti dalla legge.

3- Il Comune può gestire i servizi pubblici in econo-
mia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda specia-
le, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali.

4- Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

5- Le modalità di nomina e revoca degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni dovranno essere stabilite con successiva modifica del presente statuto, qualora il Consiglio comunale intenda sostituirle.

ART. 41 (Le altre forme di gestione dei servizi pubblici)

1- Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2- Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

a) le convenzioni apposite tra il Comune, la provincia e la Comunità Montana;

b) i consorzi apposti tra il Comune e la Provincia;
e/ o tra Enti locali diversi;

c) gli accordi di programma;

d) accordi con privati.

3- Le decisioni di cui al presente articolo, su proposta del Sindaco, spettano sempre al Consiglio Comunale.

CAPO VIII FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE,
PROVINCIA E COMUNITA' MONTANA

ART. 42 (I principi di collaborazione tra Comune,
Provincia e Comunità Montana)

1- Il Comune attua le disposizioni della legge regionale e disciplina la cooperazione dei Comuni delle Provincie e delle Comunità Montane, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2- Il Comune, la Provincia e la Comunità Montana congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni che provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3- Il Comune con la collaborazione della Provincia e della Comunità Montana può -ove lo ritenga utile e necessario- sulla base di programmi elaborati da questi ultimi, attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra comunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.

4- Per la gestione di tali attività ed opere il Comune, di intesa con la Provincia e la Comunità Montana, può adattare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto agli artt. 39 e 40.

ART. 43 (La collaborazione alla programmazione)

1- Il Comune avanza annualmente, in previsione del bilancio, preposte alla Provincia e alla Comunità Montana ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.

2- Le preposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promessi dalla Provincia e dalla Comunità Montana ai fini di coordinamento.

ART. 44 (La collaborazione tra il Comune e la provincia per le attività dei circondari provinciali)

1- Ove il Comune è individuato dalle Statute della Provincia quale sede di circondario provinciale favorisce l'allocatione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.

2- Il Comune collabora nelle forme previste dalle Statute della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività ed ai servizi della provincia stessa.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE .

ART. 45 (Le norme delle finanze e della contabilità)

1- Le materie relative alle finanze ed alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato ed all'apposito regolamento di contabilità.

ART 46 (Il controllo)

1- Il controllo sugli atti e su gli oneri del Comune è regolato dalla legge 8/6/90 N. 142, ai capi XI e XII, nonché dalle disposizioni dell'apposita legge regionale.

ART. 47 (La deliberazione delle Statute)

1- Le Statute è deliberate dal Consiglio Comunale con voto favorevole di due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le Statute è approvate se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2- Le disposizioni di cui al precedente 1° comma si applicano anche per le modifiche delle Statute.

3- Le statute dopo l'approvazione è inviate nei termini di legge al CORECO per il controllo di legittimità. Le Statute restituite dopo l'approvazione del CORECO è inviate a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

4- Esse è altresì affisse all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed è inviate al Ministero dell'Interno per essere inserite nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

ART. 48 (Le norme transitorie)

1- Sino all'entrata in vigore delle statute, limitatamente alle materie e discipline ad esse espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge 08/6/90 N. 142, in quanto con esse compatibili.

ART. 49 (L'entrata in vigore)

Le statute entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


San Pietro Infine li 10/4/92

IL SINDACO



[Handwritten signature]
Sindaco Pirella

Il presente Statuto è stato approvato con decisione da parte del CORECO nella seduta dell'8/11/91 con Prot. N. 2140/AA/II.



[Handwritten signature]
IL SINDACO

COMUNE DI SAN PIETRO INFINE

PROVINCIA DI CASERTA

ADEGUAMENTO STATUTO DEL COMUNE L. 25/3/93 N. 81. art. 33

Al Capo VI art. 21- si aggiunge comma 2° "In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio, sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco; Capo VI - art. 25 lett. n) debba essere modificata e sostituita con il disposto dell'art. 15 della legge n. 81/93; al comma 2° debba essere soppressa, atteso quanto disciplinato dall'art. 31, comma 5°, come modificato;

CAPO VI -art. 27- comma 1°, così modificato: "La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero pari di assessori, non superiore al numero di due; Comma 3° così modificato: "In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vicesindaco";

CAPO VI - art. 28 - Concernente l'anzianità degli assessori, deve essere soppresso in quanto la procedura in esso prevista non è più compatibile con la normativa di cui alla legge n. 81/93;

CAPO VI- art; 29 - così modificato Comma 1° "Il Sindaco è eletto da cittadini a suffragio universale, secondo le disposizioni di legge, ed è membro del Consiglio Comunale"; Comma 2°: "Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute e approva in apposito documento gli indirizzi generali di Governo; Comma 3°: "Il Sindaco e il Consiglio Comunale, durano in carica per un periodo di quattro anni"; Comma 4°: "Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di assessore non può essere nel mandato successivo nominato assessore; Comma 5°: "Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio";

Capo VI - art. 31 - Comma 5° così sostituito: " Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro (45) quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, in man-

canza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 legge 142/90; Comma 6°- deve essere rettificato alla luce del disposto dell'art. 8 del Decreto Legs. N. 29/93 e dell'art. 3, comma 21, della legge 537/93, che fanno divieto agli organi elettivi di far parte delle commissioni di concorso;

Capo VI - art. 33 - Comma 1° così modificato: "Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni; Comma 2°- si elimina la parola "Costruttiva" al termine del secondo rigo; Comma 3°- così modificato: "La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati; Comma 4° - così modificato: "La mozione di sfiducia è messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione"; Comma 5°- così modificato: "Con l'approvazione della mozione di sfiducia si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti;

Sono abrogati i commi 6°, 7°, 8° dell'art. 33.

SI ATTESTA

Che il presente testo dello Statuto adeguato
come da legge 25/3/93 n. 81 art. 33. è

stato approvato con delibera cons. C. N. 14
del 03/6/1994, esecutiva dal Coreco di CE

in data 27/06/94 prot. N. 1442/AASS, viene
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente

per trenta giorni consecutivi a partire dal
03/8/1994.

S. Pietro Infine li 3/8/94

IL SEGRETARIO COMUNALE



RELATA DI PUBBLICAZIONE N° 269

Il sottoscritto Messo Notificatore, dichiara di aver
affisso copia della presente all'Albo Pretorio

dal 03.08.1994 e si resterà per 30 giorni consecutivi

S. Pietro Infine, li 03.08.1994

